

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2056

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e Ministro del tesoro**

(DINI)

e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(LUCETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1995

Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325,
recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti comu-
nitari relativi alla riforma della politica agricola comune per
l'anno 1995

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	7
Testo del decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - La riforma della politica agricola comune (PAC) ha previsto una serie di misure di accompagnamento necessarie per rendere meno gravoso per i produttori agricoli il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa e per realizzare, contestualmente, degli obiettivi ambientali di vasta portata pubblica.

Grazie a queste misure, la riforma della PAC, per l'agricoltura italiana, potrà costituire una opportunità e non soltanto un vincolo. Potranno certamente evitare il rischio di una preoccupante depressione dei comparti produttivi più direttamente interessati alla riforma.

I tre regolamenti che formano le misure di accompagnamento sono di stimolo all'innovazione tecnologica, produttiva e socio-strutturale dell'agricoltura, nella direzione della salvaguardia dell'ambiente naturale e delle tradizioni del mondo rurale: sviluppo delle produzioni biologiche e di qualità, difesa e/o ripristino della prevalente naturalità del sistema agrario e del paesaggio, estensivizzazione delle produzioni, ampliamento delle superfici aziendali, inserimento di giovani imprenditori, riconversione a bosco e recupero di superfici agrarie.

Tali misure, anche se in grado diverso, erano state presentate anche in anni precedenti ed ora rientrano nel nuovo principio che guida gli interventi comunitari, la sussidiarietà (*partnership*) e in base al quale la Comunità interviene in aggiunta e non in sostituzione delle azioni nazionali.

In particolare, il regolamento (CEE) n. 2078/92 prevede aiuti per spingere gli imprenditori agricoli ad assumersi impegni che abbiano effetti positivi per l'ambiente e lo spazio rurale.

I principi ispiratori del citato regolamento possono essere ricondotti ai seguenti:

a) diminuzione dell'inquinamento sui terreni destinati alla produzione agricola;

b) riconoscimento del servizio pubblico che svolge l'agricoltore nella gestione dello spazio rurale e delle risorse naturali.

Le destinazioni principali degli aiuti sono le seguenti:

a) riduzione dell'impiego dei mezzi tecnici e dei fitofarmaci;

b) conversione dei terreni in pascoli estensivi;

c) riduzione del patrimonio zootecnico per ettaro foraggero;

d) cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati;

e) riposo dei terreni per almeno venti anni (parchi naturali, eccetera).

I programmi presentati prevedono l'attuazione di misure che comportano impegni a carico dei produttori agricoli per una durata minima di cinque anni, con previsioni di spesa formulate su base annua.

Si ricorda che dei ventuno programmi delle singole regioni e province autonome, più uno nazionale a carattere formativo, ne sono stati già approvati dalla Commissione europea ben diciannove (restano da approvare quelli relativi alle regioni Puglia, Calabria e Campania), mentre le misure previste in tutti i programmi sono state già attuate da tutte le regioni italiane.

Il regolamento (CEE) n. 2079/92 può produrre, mediante l'inserimento di elementi più giovani e dotati di mentalità imprenditoriale più moderna, un effetto benefico tanto laddove esiste un tessuto agricolo caratterizzato da una discreta efficienza aziendale, quanto laddove le condizioni ambientali ed economiche risultano più sfavorevoli.

Gli obiettivi fondamentali possono ricondursi ai seguenti:

a) assicurare un reddito agli agricoltori anziani per stimolare l'abbandono delle attività;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) sostenere l'efficienza economica dei subentranti;

c) convertire ad attività extra-agricole le aziende non più economiche;

d) offrire un sostegno vicario a lavoratori e coadiuvanti di aziende dismesse.

Le forme di aiuto prevedono un premio per la cessazione dell'attività o una indennità annua connessa in parte con la superficie resa disponibile per i cedenti che, alla data della domanda, non hanno raggiunto i 35 anni contributivi necessari per ottenere la pensione di anzianità.

Per i cedenti che, alla data della domanda, hanno già maturato il diritto alla pensione di anzianità, l'aiuto consiste in una pensione complementare che può essere corrisposta per un massimo di dieci anni.

I lavoratori aziendali hanno invece diritto ad una indennità annua fissa e per un massimo di due lavoratori per ogni azienda.

Il programma nazionale di aiuti per il prepensionamento è stato già approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 agosto 1994, dal CIPE in data 11 ottobre 1994 e dalla Commissione europea, con decisione n. C(94)1280 del 7 settembre 1994.

Il regolamento (CEE) n. 2080/92 rappresenta forse il primo atto della politica forestale della Unione europea, certamente il primo sostenuto da un impegno finanziario.

Gli obiettivi del regolamento sono necessari a completare e stimolare le trasformazioni agricole avviate con la riforma e sono essenzialmente:

a) promuovere una gestione dello spazio naturale coerente con l'equilibrio ambientale;

b) favorire l'utilizzazione alternativa delle terre agricole.

Il destinatario principale delle misure forestali è l'agricoltore, incentivato a imboschire e/o migliorare i propri boschi. Sono ammesse a contributo non solo le spese per

l'imboschimento, ma anche le cure colturali (per una durata di cinque anni) e le perdite dovute ad un mancato reddito per la non coltivazione delle terre.

Il regolamento (CEE) n. 2080/92 dà anche spazio all'operatore pubblico, laddove si tratti di intraprendere imboschimenti su larga scala, difficilmente realizzabili a livello di singolo.

La programmazione è stata fatta su base regionale e programmi regionali, adottati a seguito del citato regolamento n. 2080/92, sono stati, peraltro, esaminati positivamente nel corso della 26ª riunione del Comitato permanente forestale.

Al fine di poter assicurare l'attuazione delle misure previste nei regolamenti in questione, per l'anno 1995, è stato predisposto l'unito schema di provvedimento legislativo.

Procedure per l'erogazione dei premi

Premesso che i fondi messi a disposizione dell'Unione europea fanno riferimento al FEOGA sezione Garanzia e che pertanto devono essere erogati dall'AIMA, le procedure concordate con le regioni e le province autonome prevedono le seguenti fasi:

1) le regioni acquisiscono le domande, esercitano su di esse i controlli previsti, su di un campione non inferiore al 5 per cento del totale delle domande ed effettuano sopralluoghi in azienda;

2) terminata questa fase, sulla base dei controlli effettuati, le regioni, trasmettono all'AIMA un elenco provvisorio di beneficiari;

3) sugli elenchi dei beneficiari così trasmessi, l'AIMA effettua il previsto controllo informatico e restituisce alle regioni gli elenchi con le osservazioni di merito;

4) le regioni adeguano gli elenchi alle osservazioni fornite dall'AIMA ed inviano a quest'ultima gli elenchi definitivi di pagamento;

5) l'AIMA paga sulla base degli elenchi regionali.

RELAZIONE TECNICA

Per l'applicazione in Italia dei regolamenti comunitari n. 2078/92, n. 2079/92 e n. 2080/92 del Consiglio, adottati in data 30 giugno 1992, cosiddette «misure di accompagnamento» nell'ambito della riforma della politica agricola comune, è prevista nel quadriennio 1994-1997 una spesa complessiva di lire 3.564 miliardi di cui 2.140 miliardi a carico della Sezione Garanzia del FEOGA e lire 1.424 miliardi a carico del bilancio nazionale.

Lo stato di avanzamento dei lavori dei tre regolamenti risulta essere il seguente:

A) Regolamento n. 2078/92 (misure agroambientali)

Sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione europea, sono stati predisposti 21 programmi agroambientali regionali più uno nazionale a carattere formativo.

Alla data del 31 marzo 1995, ne sono stati approvati 19, mentre per i rimanenti (Campania, Calabria, Puglia) si conta di arrivare all'approvazione nei mesi successivi.

La durata prevista per l'attuazione dei programmi è 1994-1997 mentre gli impegni assunti dai produttori hanno una durata minima di 5 anni.

Il costo complessivo è stimato in lire 2.071 miliardi circa, di cui quota a carico UE 1.235 miliardi circa e quota nazionale 836 miliardi circa.

B) Regolamento n. 2079/92 (prepensionamento in agricoltura)

È stato redatto un programma nazionale, approvato dall'Unione europea con decisione n. C (94) 1280 del 7 settembre 1994. A livello nazionale lo stesso programma è stato approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e poi dal CIPE nella riunione dell'11 ottobre 1994 (Delibera CIPE pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 1995).

La durata prevista per l'attuazione del programma è 1994-1997, mentre gli impegni assunti hanno una durata massima di 10 anni.

Il costo complessivo è stimato in lire 555 miliardi circa, di cui quota a carico UE 335 miliardi circa e quota nazionale 220 miliardi circa.

C) Regolamento n. 2080/92 (forestazione su terreni agricoli)

I programmi regionali tutti approvati dalla UE.

La durata prevista per l'effettuazione degli interventi è 1994-1997.

Il costo complessivo previsto in lire 938 miliardi circa, di cui quota a carico UE 570 miliardi circa e quota nazionale 368 miliardi circa.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel complesso, allo stato attuale, la quota nazionale per l'attuazione dei tre regolamenti nel periodo 1994-1997 ammonterebbe complessivamente a lire 1.424 miliardi, così ripartita per regolamenti CEE:

	Spesa totale	Quota a carico FEOGA-Garanzia	Quota a carico Bilancio nazionale
		(in miliardi di lire)	
Reg. n. 2078/92 .	2.071	1.235	836
Reg. n. 2079/92 .	555	335	220
Reg. n. 2080/92 .	938	570	368
Totali	3.564	2.140	1.424

La spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994 è già stata autorizzata, per assicurare il pronto avvio dei tre regolamenti in questione, con decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, convertito dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737.

Al fine di garantire la prosecuzione nell'anno 1995 dell'attuazione in Italia dei suddetti regolamenti, è stato predisposto il presente decreto-legge, cui farà seguito un disegno di legge relativamente agli anni successivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune per l'anno 1995.

Decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1995.

Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune per l'anno 1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione dei regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune per l'anno 1995, al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie destinate all'Italia dall'Unione europea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui al decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, convertito dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 174 miliardi per l'anno 1995.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, determinato in lire 174 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1995.

SCÀLFARO

DINI - LUCHETTI

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO

